



C O P I A

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

prot. 6608 del 29/07/2015

AREA Direzione Generale
SETTORE/UNITA' Punto Consorzio
PROT. PB/TF/PP/gm/gb
DATA
RISPOSTAAL N. 6101
DEL 14/07/2015

CROCETTA DEL MONTELLO
COMUNE
Ufficio Urbanistica
Via Sant'Andrea, 1
31035 CROCETTA DEL MONTELLO

OGGETTO: Parere PI.

*N° pratica consortile 42421 (da
citare nell'eventuale
corrispondenza)*

e p.c.

Regione Veneto
U.P. Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi, 1
31100 TREVISO

Facendo seguito alla richiesta del CROCETTA DEL MONTELLO COMUNE prot. 6.101 del 14/07/2015 (prot. Cons. n. 12130 del 16/07/2015),

SI RILASCIA

parere favorevole, per quanto di competenza del Consorzio stesso, in merito alla valutazione di compatibilità idraulica riferita al PI, redatta ai sensi della DGR n. 2948/2009, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni che il concessionario, per sè, successori ed aventi causa, dichiara di accettare:

1. Venga distinta in modo evidente nelle cartografie allegate alla Valutazione di Compatibilità Idraulica e del PI la rete idrografica di competenza regionale (fiume Piave) e consorziale, nonché la rete consorziale di adduzione irrigua in pressione che, nel caso di Crocetta del Montello, si limita alla sola condotta adduttrice in c.a.p. Ø1850 in c.a.p. mm dell'Asolo-Maser che attraversa in direzione nord-sud la porzione nordoccidentale del territorio comunale. Nelle Norme Tecniche vanno evidenziati i principali vincoli stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento consorziale, con riferimento alle fasce di rispetto dei canali artificiali, dei corsi d'acqua naturali e delle condotte pluvirrigue, in particolare la necessità che le trasformazioni urbanistiche ne salvaguardino la funzionalità prevedendone l'eventuale spostamento o l'intersezione con modalità idonee. La classificazione dei canali e condotte consorziali, con i relativi manufatti principali, è riportata in apposita cartografia, consultabile dagli utenti presso il Consorzio o per via informatica, ed è soggetta a periodici aggiornamenti.
2. Si richiamano di seguito alcune disposizioni estrapolate dai Regolamenti Consorziali:
 - lungo entrambi i lati dei canali irrigui vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza rispettivamente: fino a metri 10 per i canali derivatori, principali e primari, fino a metri 4 per i canali secondari e di metri 1 per i canali terziari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del

corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, di metri 2 per i canali secondari e di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali principali e metri 2 e 4, per i canali secondari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;

- lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10 per i canali emissari e principali, fino a metri 4 per i canali secondari e di metri 2, per gli altri, in funzione dell'importanza, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla lunghezza di metri 2 per i canali secondari e della lunghezza di metri 1 per gli altri, possono essere interessate solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

3. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione, ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali emissari e principali, metri 2 e 4, per i canali secondari, e metri 1 e 2 per gli altri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.
- lungo entrambi i lati della condotta pluvirrigua principale dell'Asolo-Maser, è presente con continuità una fascia di rispetto di metri 2,5 misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente, che si trovi entro una fascia di rispetto di metri 2,5 per condotte adduttrici.
4. Al fine di valorizzare la presenza dei corsi d'acqua demaniali e consorziali e nello stesso tempo garantire la loro manutenzione, le aree verdi delle zone di espansione o nuove urbanizzazioni dovranno essere previste a ridosso dei corsi d'acqua demaniali e consorziali.
5. La planimetria della rete irrigua e della rete di scolo deve necessariamente essere riportata negli allegati A1 e A2 alla Valutazione di Compatibilità Idraulica.
6. Oltre alle aree a rischio idraulico per effetto dei corsi d'acqua maggiori, vengano indicate nelle tavole di zonizzazione tutte le zone interessate da criticità idrauliche a carattere locale riscontrate all'interno del territorio comunale nel corso di eventi meteorici intensi, evidenziandone gli effetti sulle previsioni urbanistiche.
7. Venga prevista nelle Norme Tecniche la possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in



- aree a rischio idraulico elevato od in aree destinate ad ospitare grandi bacini di espansione, prevedendone la ricostruzione in zone sicure, utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica.
8. Vengano identificate delle aree ove risulti possibile la realizzazione di eventuali bacini di espansione per il contenimento delle piene. Ciò consentirà di provvedere, di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale e il Consorzio, alla predisposizione di progetti con i quali accedere a finanziamenti finalizzati alla difesa idraulica delle aree contermini.
 9. Per la determinazione delle piogge si deve far riferimento alla curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con $Tr = 50$ anni (t espresso in minuti): $h = (31,5 t) / (11,3 + t)^{0,797}$ relativa all'area dell'Alto Sile-Muson (come correttamente indicato nella Valutazione di Compatibilità Idraulica).
 10. Per quanto riguarda le misure di compensazione e mitigazione idraulica da adottarsi in sede di progettazione, si specifica quanto segue:
 - una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con $Tr=50$ anni e fino al 75% per le piogge con $Tr=100$ anni in collina e montagna e con $Tr=200$ anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10^3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, può essere smaltita tramite sistemi di infiltrazione nel sottosuolo;
 - lo smaltimento tramite infiltrazione dovrà avvenire con la misura indicativa di 1 pozzo perdente $\varnothing 150$ cm e profondo 5 m ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata;
 - i vari pozzi perdenti dovranno essere posti ad interasse non inferiore a 20 m per influenzarsi reciprocamente e diminuire la propria efficienza;
 - i valori minimi dei volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione sono i seguenti: 800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per la nuova viabilità, piazzali e parcheggi, 700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree artigianali e produttive, 600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree residenziali;
 11. Si raccomanda di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti.
 12. Tutti i volumi di invaso devono essere calcolati assumendo una portata massima uscente verso la rete di scolo superficiale pari a 10 l/s per ettaro.
 13. Si rammenta quanto previsto al punto 10, art. 39 delle NTA del PTA riguardo al divieto di realizzare superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m² fatte salve le deroghe di legge.
 14. Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.
 15. Il piano di imposta dei nuovi fabbricati e degli accessi più depressi (rampe, bocche di lupo ecc...) dovrà essere fissato in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno, ad una quota comunque superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati e addirittura da vietarsi in aree ad elevato rischio idraulico, dovranno essere perfettamente impermeabilizzati e dotati di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento.

16. Venga esplicitamente richiamato nella VCI e nelle Norme Idrauliche del PI il divieto di tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.152/06 e dell'art.17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e con diametro interno almeno di 100 cm) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.
17. Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1 per mille, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.
18. Si rammenta che le acque di prima pioggia provenienti dai nuovi parcheggi o piazzali ad uso industriale e produttivo, in cui sia prevista la movimentazione di automezzi e/o lo sversamento di liquami, oli, idrocarburi, ecc., prima del recapito verso la rete di scolo superficiale, devono essere sottoposte a trattamenti di sedimentazione e disoleatura, dimensionati secondo le indicazioni contenute nell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.
19. Diversamente da quanto indicato a pag.121 della Valutazione di Compatibilità Idraulica, sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il seguente schema procedurale:
 - a) per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI;
 - b) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene indispensabile la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI;
 - c) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

Distinti saluti.

Montebelluna, 28 luglio 2015

Istruttore: Mereu ing. Gabriele
Settore: Gestione e Manutenzione Area Irrigua



IL DIRETTORE GENERALE
ing. Paolo Battagion